



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

c.a.p. 03040

tel. 0776-956021

fax 0776-956501

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 23-03-2017

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI
PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 15:30, presso il centro anziani sito nella villa comunale in Via A. Moro, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ROSSI Giovanni	P	MIGNACCA Romano	P
RIVERA Giuseppe	P	ROSSI Crescenzo	A
GALASSO Elisa	P	MIGLIACCIO Giuseppe	P
DI LUCIA Katia	P	DE SIMONE Gino	P
DI LUCIA Giovanni	P	MARROCCO Massimo	P
FARGNOLI Marcello	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor ROSSI Giovanni in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. CAMPITIELLO GENNARO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 02 del 16.03.2017 avente ad oggetto: "**CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2017**" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi rispettivamente dal responsabile del servizio tributi, Sig. Rossi A. Gabriele, e dal responsabile del servizio economico-finanziario, Ass. Giuseppe Rivera, oltre che del parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b9 n. 7 del d.lgs. n. 267/2000, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 55 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

Consiglieri presenti: **dieci**;

Con voti favorevoli: **otto** espressi per alzata di mano;

Astenuti: **due (Migliaccio, De Simone)**;

DELIBERA

Di approvare – come in effetti approva – la proposta di deliberazione n. 02 del 16.03.2017 avente ad oggetto: "**CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2017**" munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7 del regolamento dei controlli interni, resi rispettivamente dal responsabile del servizio tributi, Sig. Rossi A. Gabriele, e dal responsabile del servizio economico-finanziario, Ass. Giuseppe Rivera, oltre che del parere del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b9 n. 7 del d.lgs. n. 267/2000, tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza del presente atto ai fini della stesura del bilancio preventivo 2017-2019;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Consiglieri presenti: **dieci**;

Con voti favorevoli: **otto** espressi per alzata di mano;

Astenuti: **due (Migliaccio, De Simone)**;

DELIBERA

Di approvare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.



COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
Provincia di Frosinone

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI
Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 16-03-2017

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI
PER L'ANNO 2017.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni.

Il Responsabile del servizio interessato
Rossi Angelo Gabriele

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' CONTABILE** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni.

Il Responsabile del servizio contabile

RIVERA Giuseppe

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii., i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare l'art. 1 comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che: "1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio (512) di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre (511), riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto l'art. 1 comma 454 della legge di bilancio 2017 che aveva fissato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2019 al 28.02.2017;

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge del 30.12.2016, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 - 2019;

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (C.D. milleproroghe, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto l'art. 1 comma 42 lett. a, della legge n. 232 del 11/12/2016 che ha prorogato anche per il 2017 le disposizioni di cui all'art.1 comma 26 della legge 208/2015 che recita: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista, altresì, la legge 11.12.2016, n. 232, comma 42, che recita: "42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa

deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

Dato atto, pertanto, che viene prorogato anche per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016.

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., nella componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9.09.2014 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dell'abitazione principale e dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2014, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2015, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, come da seguente elenco dettagliato, con indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento;

RILEVATO che in base all'art. 11 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2016 (€)
Polizia Locale	Stipendi e acquisto beni e servizi	35.000,00
Viabilità e circolazione	Stipendi e manutenzione	52.000,00
Pubblica illuminazione	Consumo e manutenzione	47.000,00
Verde pubblico	Manutenzione	3.000,00

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09.09.2014, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2014 e quelle confermate con d.c.c. n. 13 del 31.07.2015 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	7,60
Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00
Immobili produttivi gruppo catastale D	7,60
Aree fabbricabili	7,60

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- le abitazioni principali e i terreni agricoli sono esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed

il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

- ALIQUOTA UNICA DELL'1 PER MILLE PER TUTTE LE CATEGORIE CATASTALI;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014, n. 47, inserito dalla legge di conversione 23.05.2014, n. 80, intestato: " *IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero*";

CONSIDERATO che l'introduzione della predetta norma ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con l'inserimento dell'ottavo periodo che testualmente recita:

1. «*A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*»;

RITENUTO, altresì, di dover fissare per l'anno 2017, il pagamento con scadenza al 16 giugno per l'acconto e al 16 dicembre 2017 per il saldo, da effettuare con il mod. F24, con facoltà del contribuente di versare l'imposta annuale in unica soluzione entro il 16 giugno;

TENUTO CONTO che:

- per l'anno 2017, vengono confermate le stesse aliquote I.M.U. applicate per l'anno 2016;
- l'aliquota anzidetta rispetta tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2017	Aliquota IMU 2017	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2016
Fabbricati a disp.	1%	7,60%	8,60%	10,60%
Abitaz. Princip.	1%	4,00%	5,00%	6,00%
Aree fabbricabili	1%	7,60%	8,60%	10,60%

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 15.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati con gettito TASI dell'11%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 15.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 137.100,00
Differenza (B-A)	€ 122.100,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	89%
Percentuale di finanziamento dei costi con gettito TASI	11%

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile competente;

RILEVATO che sulla presente proposta è richiesto il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f) ;

PROPONE

1. **Di approvare** per l'anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2017	Aliquota IMU 2017	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2016
Fabbricati a disposizione	1%	7,60%	8,60%	10,60%
Abitaz. Princip.	1%	4,00%	5,00%	6,00%
Aree fabbricabili	1%	7,60%	8,60%	10,60%
Altri immobili	1%	7,60%	8,60%	10,60%

2. **Di dare atto** che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii.;
- il gettito del tributo è previsto in € 15.000,00 e consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari all'11%;

3. **Di dare atto** che la TASI non è dovuta per l'anno 2017 per l'abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

4. **Di dare atto** che per l'anno 2017 non sono previste detrazioni.

5. **Di dare atto** che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

6. **Di stabilire** per l'anno 2017 il pagamento con scadenza al 16 giugno per l'acconto e al 16 dicembre 2017 per il saldo, da effettuare con il mod. F24, con facoltà del contribuente di versare l'imposta annuale in unica soluzione entro il 16 giugno;

7. **Di inviare** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

8. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, in funzione dell'approvazione dello schema di bilancio 2017-2019.

Comune Sant'Andrea del Garigliano

L'organo di revisione

Verbale n 3 del 21/03/2017

**Oggetto: Parere in ordine alla proposta del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2017".**

Vista le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'approvazione relative alle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2017,

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'art. 1 comma 42 lett. a), della legge n. 232 del 11/12/2016 che ha prorogato anche per il 2017 le disposizioni di cui all'art. 1 comma 26 della legge 208/2015

Dato atto, pertanto, che viene prorogato anche per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell'anno 2016.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;


RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., nella componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9.09.2014, poi modificato con D.G.C. n. 15 del 27.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile competente

Tutto ciò premesso

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra citata.

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Marina Miozzi



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giovanni ROSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GENNARO CAMPITIELLO

N. Reg. Pubbl. Albo 136

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica:

- che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it in data 06 APR 2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;

Li, 06 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
GENNARO CAMPITIELLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2017

- per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n.267;

Sant'Andrea del Garigliano, 06 APR 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gennaro Campitiello